

SERVIZI DI ACQUISIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELL'ELENCO DELLE PARTECIPATE DESUNTO DAI BILANCI D'IMPRESA IN XBRL E REGISTRAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER GLI ESERCIZI CONTABILI 2023, 2024 E 2025, E DEI BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATI NO XBRL E REGISTRAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER GLI ESERCIZI CONTABILI 2024 E 2025 CIG B5CAA22136

CONTRATTO



Indice

Art. 1 - Norme regolatrici	4
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsa	abile di
progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine	4
Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione	5
Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo	5
Art. 6 - Fatturazione e pagamenti	6
Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche	
Art. 8 - Subappalto	9
Art. 9 - CCNL	9
Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario	9
Art. 11 – Tutele Lavoristiche	10
Art. 12 - Garanzia definitiva	11
Art. 13 - Penali	12
Art. 14 - Risoluzione	13
Art. 15 - Recesso	15
Art. 16 - Forza maggiore	15
Art. 17 - Patto di Integrità	16
Art. 18 - Pantouflage-revolving doors	17
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito	17
Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva	17
Art. 21 - Obblighi di riservatezza	18
Art. 22 - Trattamento dei dati personali	18
Art. 23 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali	19
Art. 24 - Foro di competenza	20
Art. 25 - Forma del contratto e oneri fiscali	20



CONTRATTO RDO Me.PA. - ID 4995399

Affidamento del servizio di ACQUISIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELL'ELENCO DELLE PARTECIPATE DESUNTO DAI BILANCI D'IMPRESA IN XBRL E REGISTRAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER GLI ESERCIZI CONTABILI 2023, 2024 E 2025, E DEI BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATI NO XBRL E REGISTRAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER GLI ESERCIZI CONTABILI 2024 E 2025 - CIG N. B5CAA22136

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, nella persona di Marzia De Gregorio, in qualità di Dirigente del Servizio Approvvigionamenti (AST), giusta poteri conferitele dal Direttore Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP) con delega del 21/07/2025 – numero protocollo 1255976/25 (di seguito per brevità anche "Committente" o "ISTAT")

Ε

la Società **CERVED GROUP S.p.A.**, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A/B CAP 20097, capitale sociale Euro 50.521.142,00 - P.IVA 08587760961, in persona del Procuratore della Società dott. Eugenio Cervetto, domiciliato per la carica presso la sede legale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con atto di nomina n. Rep.1.695 del 24/09/2024, cura del Notaio Demetrio Maltese iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Affidatario**")

PREMESSO CHE

- a. con Determinazione DAC 88 del 12/02/2025, l'ISTAT ha indetto una procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del Codice per affidamento del servizio di acquisizione e classificazione dell'elenco delle partecipate desunto dai bilanci d'impresa in XBRL e registrazione in formato elettronico per gli esercizi contabili 2023, 2024 e 2025, e dei bilanci d'esercizio e consolidati NO XBRL e registrazione in formato elettronico per gli esercizi contabili 2024 e 2025;
- b. l'Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell'art. 99
 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti
 di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice;
- c. l'Affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, nonché il Disciplinare di affidamento e l'ulteriore documentazione della procedura, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;



d. l'Affidatario ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Norme regolatrici

- Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'Offerta, il Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di presentazione offerta.
- 2. I termini stabiliti nella documentazione allegata alla RDO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice civile.
- 3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - I. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili;
 - II. dalle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito denominato "Codice") e s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - III. da quanto disposto dalle "Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione", ove compatibili.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di acquisizione e classificazione dell'elenco delle partecipate desunto dai bilanci d'impresa in XBRL e registrazione in formato elettronico per gli esercizi contabili 2023, 2024 e 2025, e dei bilanci d'esercizio e consolidati NO XBRL e registrazione in formato elettronico per gli esercizi contabili 2024 e 2025, così come descritto nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, nonché secondo le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato/richiesta di preventivo/offerta dall'Affidatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.

Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine

- 1. Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** è il dott. Fabio Massimo Rapiti, email rapitifa@istat.it.
- 2. Il **Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** è la dott.ssa Serena Migliardo, email migliard@istat.it.



- 3. Il **Responsabile di Progetto per parte dell'Impresa** è la dott.ssa MariaChiara Barbera, email mariachiara.barbera@cerved.com.
- 4. Le suddette figure, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito, tra l'altro, di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto del servizio e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.
- 5. Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.
- 6. Per tutte le tematiche di carattere tecnico l'Impresa, previo accordo con il RUP/DEC, se nominato, dovrà rapportarsi con le sotto indicate strutture competenti dell'ISTAT:
 - Direzione centrale per le statistiche economiche (DCSE) del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali (DIAE), Via Tuscolana 1788, 00173 Roma.

Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione

- 1. Il servizio di cui all'art. 2 avrà termine secondo le scadenze previste nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche.
- 2. Il contratto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività a cura del RUP/DEC, se nominato.
- 3. Il contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione eventualmente contenute nel presente Contratto.
- 4. Le modifiche e le varianti al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
- 5. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISTAT, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
- 6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISTAT.
- 7. In nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo

- 1. L'importo contrattuale del servizio è pari ad € 67.500,00 (euroSessantasettemilacinquecento/00), oltre IVA in misura di legge, non sono previsti costi di sicurezza derivanti da DUVRI.
- 2. L'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.



- 3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente in base all'indice dei prezzi alla Produzione dei servizi-PPS [631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web, pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento").
- 4. L'anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice se richiesta dall'Impresa è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ed è progressivamente recuperata dall'ISTAT nel corso dell'esecuzione mediante trattenute proporzionali ai singoli pagamenti in sede di liquidazione di ciascuna fattura.
 - Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

- 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale:
 - la Società dovrà emettere una fattura posticipata a completamento delle attività di fornitura dei dati di ciascuna annualità.
 - a) dati **esercizio contabile 2023**, ultima fornitura entro 15 giorni dalla stipula del contratto con emissione fattura;
 - b) dati esercizio contabile 2024, ultima fornitura ad aprile 2026 con emissione fattura;
 - c) dati esercizio contabile 2025, ultima fornitura ad aprile 2027 con emissione fattura.
 - Tutti i pagamenti saranno effettuati previa adozione dello stato di avanzamento dei lavori e successiva emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP/DEC, se nominato, e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'ISTAT e avverranno dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica;
 - l'Affidatario potrà emettere fattura secondo quanto specificato nei commi che seguono.
- 2. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:
 - a. entro 3 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, l'Impresa dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: affariamministrativi@postacert.istat.it) alla DCAP-Servizio AST ed al RUP/DEC, se nominato, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà



- successivamente fatturato. Al preavviso dovrà essere allegato il verbale redatto in contraddittorio tra le parti;
- b. entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il RUP/DEC, se nominato, dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura e comunicarne formalmente l'esito alla DCAP-Servizio AST ed eventualmente al RUP;
- c. entro i successivi 7 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP-Servizio AST, salvo diverso avviso del RUP, per suo conto provvederà a comunicare via Posta Elettronica Certificata le risultanze all'Impresa che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'ISTAT.
- 3. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, l'Impresa dovrà emettere regolare fattura in formato elettronico entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione delle risultanze da parte della DCAP-Servizio AST, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s. m. i. ed al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, nonché alle disposizioni di cui al Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, relative alle modalità operative.
- 4. L'Impresa dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato .xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:



Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT	
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY	
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria	
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588	
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014	
Data di avvio del servizio:	31/03/2015	
Regione dell'ufficio:	Lazio	
Provincia dell'ufficio:	RM	
Comune dell'ufficio:	Roma	
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16	
Cap dell'ufficio:	00184	

- 5. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e la riconducibilità della fattura al presente Contratto, le fatture elettroniche emesse verso l'ISTAT dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
 - a. il numero di Repertorio e la data del presente Contratto
 - b. il riferimento al competente Ufficio DCAP / Serv. AST
 - c. il Codice identificativo gara (CIG): B5CAA22136
 - d. le seguenti prenotazioni di budget 1100001398 e 1100001655
 - e. l'oggetto della fattura
 - f. il periodo di riferimento della prestazione
 - g. l'indicazione delle quantità e della tipologia di prestazioni fatturate ed il relativo prezzo
 - h. l'indicazione dell'aliquota IVA. A tale proposito si fa presente che l'ISTAT applica lo *split* payment
- 6. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla l'Impresa potrà pretendere per tale inosservanza.
- 7. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica (previa acquisizione del DURC ed Agenzia Entrate Riscossione per fatture superiori ad €. 5.000,00 IVA esclusa), da parte del Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità (PBC, già Ragioneria) dell'ISTAT.
- 8. Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di



- ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa allo stesso non imputabile.
- 9. L'Impresa si impegna a riportare il suddetto codice CIG sui pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche

- 1. L'Affidatario è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche o altra documentazione della procedura, nonché secondo le direttive impartite dal Committente.
- 2. L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Affidatario non adempia, il Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo denominato "Risoluzione".

Art. 8 - Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

Art. 9 - CCNL

1. L'Affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale: COMMERCIO – Confcommercio.

Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario

- 1. L'Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
- 2. L'Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.



- 3. Per le prestazioni richieste, l'Affidatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato secondo quanto eventualmente indicato nella documentazione della procedura, con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
- 4. È a carico dell'Affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
- 5. L'Affidatario, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
- 6. L'Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'Affidatario si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che lo stesso Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.

Art. 11 - Tutele Lavoristiche

1. Ai sensi dell'allegato II.3 art.1 comma 4 del Codice, l'Affidatario è tenuto a rispettare l'impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni¹ necessarie per l'esecuzione del

L'obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di <u>incremento</u> deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30% componendolo con il 20% di giovani e il 10% di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l'applicazione delle deroghe indicati di seguito.

Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l'azienda che garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30%, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30% di donne con meno di 36 anni oppure 20% di donne con meno di 36 anni, 10% di donne di almeno 36 anni e 10% di uomini con meno di 36 anni). In termini assoluti, ad esempio, l'aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36 anni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 57, comma 2 bis del D.lgs. 36/2023 di cui all'allegato II.3 art.1 comma 4, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:

- 1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- 2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal d.lgs. n. 81/2015, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

¹ Calcolo della quota del 30 per cento



contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all'occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.

L'Affidatario deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto - salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'ISTAT uno schema di organizzazione che dia evidenza dell'entità del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.

L'Affidatario deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.

Il rispetto del suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISTAT.

- 2. Ai sensi dell'allegato II.3 art.1 comma 1 del Codice, l'Affidatario ha trasmesso il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione dell'offerta, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 3. Ai sensi dell'allegato II.3 art.1 comma 3, l'Affidatario del Codice, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, produce ad ISTAT una "Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità" con la quale il legale rappresentante attesti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, illustrando eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
- 4. Le sanzioni derivanti dall'inadempimento ai predetti obblighi sono disciplinate dall'articolo rubricato "Penali" del presente Contratto.

Art. 12 - Garanzia definitiva

 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Affidatario deposita garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 53, comma 4 e art. 117 del Codice, in favore dell'ISTAT, rilasciata da Generali Italia S.p.A. mediante garanzia fideiussoria avente numero 450268041 del valore di € 3.375,00 (euro-Tremilatrecentosettantacinque/00). Tale documentazione, anche se non materialmente

L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% riguardi le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.



allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - Penali

- 1. Le penali sono calcolate come di seguito riportato:
 - a) Consegna della fornitura delle partecipazioni XBRL per l'anno contabile 2023 entro 15 giorni dalla stipula del contratto. In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ (Zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, data oltre la quale l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.
 - b) Consegna della fornitura delle partecipazioni XBRL per l'anno contabile 2024, entro il 10 gennaio 2026. In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ (Zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso fino al 15 febbraio 2026, data oltre la quale l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.
 - c) Consegna della fornitura delle partecipazioni XBRL per l'anno contabile 2025 entro il 10 gennaio 2027. In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ (Zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso fino al 15 febbraio 2027, data oltre la quale l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.
 - d) Consegna della fornitura dei bilanci NO XBRL per l'anno contabile 2024, come da Capitolato Tecnico:
 - entro il 31/12/2025;
 - entro il 15/03/2026;
 - entro il 15/04/2026.

In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ (Zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso entro e non oltre 30 giorni dalla data prevista della consegna della fornitura, oltre l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.

- e) Consegna della fornitura dei bilanci NO XBRL per l'anno contabile 2025 come da Capitolato Tecnico:
 - entro il 31/12/2026;
 - entro il 15/03/2027;
 - entro il 15/04/2027.

In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ (Zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso entro e non oltre 30 giorni dalla data prevista della consegna della fornitura, oltre l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.

f) Esito dei controlli a campione sulle forniture:



stima dell'errore nel confronto puntuale dei dati forniti con i Pdf dei bilanci e delle note integrative. L'errore non deve essere superiore al 5% (Cinque per cento). In caso di mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti, verrà applicata una penale pari all'1‰ (Uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Alla seconda contestazione l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.

- 2. Le penali sono, inoltre, calcolate in misura giornaliera pari:
 - a) allo 0,5‰ (Zerovirgolacinque per mille) nel caso di inosservanza di cui all'allegato II.3 art.1 comma 4 del Codice dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
 - b) allo 0,5% (Zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'allegato II.3 art.1 comma 3 del Codice (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della Dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della Relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
- 3. Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% (Dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
- 4. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP/DEC, se nominato.
- L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al RUP/DEC, se nominato, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISTAT.
- In caso di applicazione delle penali, l'ISTAT procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove prevista, per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 14 - Risoluzione

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISTAT può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle



- modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);
- c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2. Altresì, l'ISTAT risolve il contratto di appalto qualora:
 - a. ove applicabile, sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione" ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice.
- 3. Il presente Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP/DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Affidatario secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ISTAT, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.
- 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/DEC, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'ISTAT risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
- 6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
- 7. In ogni caso l'ISTAT, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISTAT.



8. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISTAT tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 15 - Recesso

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", l'ISTAT può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.
- 2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ISTAT mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'ISTAT prende in consegna i lavori, i servizi o le forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.
- 3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISTAT che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISTAT potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
- 4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

Art. 16 - Forza maggiore

- 1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
- 2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 del Codice civile, l'Affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo denominato "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'articolo



denominato "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Foza Maggiore prevista nel presente articolo.

- 3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 6, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Affidatario comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
- 4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo denominato "Recesso".
- 5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo denominato "Recesso".

Art. 17 - Patto di Integrità

- 1. Il personale dell'ISTAT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
- 2. L'Affidatario si obbliga ad osservare quanto sottoscritto nell'appendice denominata "Patto di Integrità" allegata al presente Contratto ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, potranno essere applicate le sanzioni ivi previste, secondo la gravità della violazione accertata.
- 3. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISTAT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.



Art. 18 - Pantouflage-revolving doors

- 1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di pantouflage-revolving doors, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISTAT" consultabile sul sito web dell'ISTAT nella sezione: Amministrazione trasparente.
- 2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente Contratto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito

- 1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
- 2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- 3. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva

- 1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
- L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 3. L'Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti il servizio oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
- 4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente,



- assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
- 5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto all'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
- 6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 21 - Obblighi di riservatezza

- 1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto in fase di partecipazione alla procedura e, dunque, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'allegato denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali".



- 2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda:
 - prende atto ed acconsente a quanto indicato nella predetta ""Informativa sul trattamento dei dati personali" anche con riferimento alla pubblicazione e diffusione degli stessi;
 - si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte;
- 3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo "Nomina responsabile trattamento dati personali".

Art. 23 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali

- 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario, ove sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 2. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
- 3. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
- 4. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre



a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

- 5. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario /Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 6. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 7. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 8. Nel caso in cui l'Affidatario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Art. 24 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 25 - Forma del contratto e oneri fiscali

- Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".
- 2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
- 3. Il valore dell'imposta di bollo relativo alla stipulazione del presente Contratto, dovuto dall'Affidatario, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, è determinato sulla base della tabella



A annessa all'Allegato I.4 del Codice. Le modalità telematiche di versamento sono individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto per l'Affidatario

Firmato digitalmente da: EUGENIO CERVETTO Data: 31/07/2025 09:45:07 per l'ISTAT
Dirigente Servizio AST
Marzia De Gregorio

Firmato digitalmente da: Marzia De Gregorio Organizzazione: ISTAT/80111810588 Data: 31/07/2025 16:57:36

*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Il sottoscritto Eugenio Cervetto, in qualità di Procuratore dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 - Oggetto, Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine, Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione, Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo, Art. 6 - Fatturazione e pagamenti, Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche, Art. 8 - Subappalto, Art. 9 - CCNL, Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario, Art. 11 - Tutele lavoristiche, Art. 12 - Garanzia definitiva, Art. 13 - Penali, Art. 14 - Risoluzione, Art. 15 - Recesso, Art. 16 - Forza maggiore, Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito, Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva, Art. 21 - Obblighi di riservatezza, Art. 22 - Trattamento dei dati personali, Art. 23 - Nomina responsabile trattamento dati personali, Art. 24 - Foro di competenza, Art. 25 - Forma del contratto e oneri fiscali

Letto, approvato e sottoscritto per l'Affidatario

Firmato digitalmente da; EUGENIO CERVETTO Data: 31/07/2025 09:45:09